



Corte di Appello di Bari

Quarta Sezione Penale

Misure di Prevenzione

Il Presidente

Visto il D.L. n. 23 del 2020, art. 36, che ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, fissato dall'art. 83, commi 1° e 2° del D.L. n. 18 del 2020, all'11/5/2020;

Visto l'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
rilevato che detta norma, al 1° comma, stabilisce che: *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*;

rilevato che, al terzo comma, il citato art. 83, stabilisce che: *"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del*

presidente del collegio, egualmente non impugnabile; b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione";

visto il decreto n. 243 del Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari in data 13/3/2020;

visto il decreto del 15 aprile 2020 del Sig. Presidente di questa Corte;

rilevato che, per il giorno 7 maggio 2020, è già stata fissata l'udienza per la trattazione di misure di prevenzione;

rilevato che, dato l'approssimarsi dell'udienza del 7 maggio, vi è l'urgenza di provvedere e che per tali procedimenti, sulla scorta del citato D.L. n. 18 del 2020, potrà essere disposta l'ordinaria trattazione **a condizione che i proposti o i loro difensori** - debitamente informati a cura della Cancelleria mediante comunicazione a mezzo p.e.c. diretta ai Difensori, agli Istituti carcerari di detenzione (se i proposti siano, detenuti, ovviamente, per altro titolo), e alle Autorità preposte al controllo, in caso di detenzione domiciliare, richiesti di rappresentare la circostanza agli interessati - chiedano espressamente che si proceda, con comunicazione, da inviare alla Cancelleria, con lo stesso mezzo, **almeno cinque giorni prima di detta udienza**, come disposto dal Sig. Presidente della Corte, col citato decreto del 15 aprile 2020';

ritenuto, pertanto, che, in mancanza, i procedimenti verranno differiti con distinti provvedimenti di questo Presidente, fuori udienza.

P.Q.M.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato con urgenza ai Difensori anche mediante trasmissione ai Consigli dell'Ordine del Distretto, mediante affissione in bacheca, mediante informazione diretta resa ai richiedenti, nonché al Procuratore Generale in sede e ai Consiglieri interessati per l'udienza del 7/5/2020.

Bari, 16 aprile 2020

Il Presidente

Dott. Filippo Labellarte

